



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

* * * * *

Delibera di C.C. n. 52/1995

Modificative

Delibera di C.C.n.10/1998

Delibera di C.C.n.11/1999

Delibera di C.C. n. 28/2000

Delibera di C.C.n.5/2009

Delibera di C.C. n. 20/2009

INDICE SISTEMATICO

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI DEI RIFIUTI

ART. 4 - PRESUPPOSTI , SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

ART. 8/BIS COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 10 - RIDUZIONI

ART. 11 -TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 12 - DENUNCE

ART. 13 - DECORRENZA DELLA TASSA

ART. 14 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO

ART. 15 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17 - ABROGAZIONI

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi o abbia deciso di disfarsi.

ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5
ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso di cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1[^] comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Le tariffe per ogni categoria e/o sotto categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
 - b) In misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt
 - c) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributario comunale dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 8
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Sono esonerate dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art. 11 Codice Civile che possono produrre rifiuti, agli effetti dell'art.62 del D.Lgs. N. 507. Resta l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 8/BIS
COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 61 del D Lgs. 15/11/1993 n. 507, come modificato dalla L. 28/12/1995 n. 549, ai fini della determinazione del costo di esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale è

dedotto un importo pari al 10% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani esterni. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio così come determinato e l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Abitazioni e relative pertinenze.
2. Ristoranti, mense, trattorie, fast-food.
3. Bar, caffè, gelaterie.
4. Alberghi e pensioni.
5. Collegi, case di riposo, istituti religiosi, cliniche ed ospedali.
6. Commercio al minuto di beni deteriorabili.
(frutta, verdura, carne, pesce, fiori, ecc.)
7. Commercio al minuto di beni non deteriorabili.
8. Vendite all'ingrosso, mostre e concessionarie auto.
9. Magazzini e depositi di stoccaggio merci, autorimesse.
10. Stabilimenti industriali ed artigianali.
11. Studi, uffici, banche, agenzie, ecc.
12. Enti pubblici, uffici postali, stazioni, ecc.
13. Scuole di ogni ordine e grado (senza mense).
14. Teatri e cinema.
15. Circoli ricreativi e polisportive.
16. Aree di campeggi, distributori di carburante, parcheggi pubblici e privati.

ART. 10

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante: 20% ;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale: 20%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.L. 507/93: 20%.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 11
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a decorrere dal 1^o gennaio 1995, ai sensi dell'art.77 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Melilli.
2. previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio in base a tariffa giornaliera.
3. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. La tassa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie comunque occupata o detenuta.
5. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/93.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni

ART. 12
DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia unica al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
 7. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
 8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia .

ART.13 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs.507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. La presentazione all'ufficio competente della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà, attestante che i locali o aree sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.14 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO

1. Per quanto concerne le procedure di accertamento e riscossione, di concessione di rimborsi e applicazione delle sanzioni si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 1,72,73,75 e 76 del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dai decreti legislativi n.545 e n. 546 del 31/12/92, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/01/88, n. 43 dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/72, n. 638.

ART. 15 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli art. 71/72/73 del Decreto Legislativo 507 del 15/11/1993 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermo restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta

decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1[^] gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

2. Fino all'entrata in vigore dei criteri di commisurazione della tassa previsti dall'art.65 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali ed aree scoperte ed all'uso cui i medesimi vengono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato, differenziata per categoria .

ART. 17 ABROGAZIONI

1. Sono abrogati, salvo le applicazioni in via transitoria previste dall'art. 79, commi da 2 a 6, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14/09/1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10/09/82, N. 915, e dall'art. 8 del D.L. 02/03/1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del capo 3[^] del citato Decreto Legislativo n.507.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento decorrono dal 1[^] gennaio 1995, con l'esclusione di quelle che la norma legislativa prevede espressamente che abbiano decorrenza successiva.